



**REGOLAMENTO  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  
PARTICOLARI (OVVERO GLI EX DATI SENSIBILI) E GIUDIZIARI  
IN ATTUAZIONE DEL GDPR 2016/679  
e in quanto applicabile del D.lgs. 196/2003  
ORDINE GIORNALISTI PUGLIA**

**Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia** nella persona del Presidente Quale proprio legale rappresentante pro tempore

*Vista* la Legge 3.2.1963 n.69 Ordinamento Professione di Giornalista nonché il DPR n. 115/1965, Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 e successive modificazioni e/o integrazioni;

*Visto* il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

*Visto* l'art. 6 lett. e) GDPR 2016/679 relativo al trattamento dati necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46);

*Visto* il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" o Codice Privacy, con particolare riferimento agli articoli 18, 20, 21 e 22;

*Visto* il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari da parte della P.A.;

*Visto* l'articolo 20, comma 2 (dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili)) e l'articolo 21, comma 2 (dati giudiziari) del Codice Privacy che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

*Visto* il medesimo art. 20, comma 2, secondo cui la sopra indicata identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:

- trattino i soli dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari indispensabili per le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati di natura diversa;
- raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
- verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- trattino dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente intelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
- conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per le finalità che non richiedano il loro utilizzo;

*Visto* che sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) anche in conformità allo schema-tipo;

*Ravvisata* la necessità, ai fini dell'attuazione degli articoli 20 e 21, del D.lgs. n. 196/2003, di identificare: i tipi di dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari trattati nell'ambito delle attività dell'Ordine Giornalisti della Puglia; le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

*Ritenuto* di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questo OdG Puglia deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

*Considerato* che non vengono eseguite operazioni automatizzate di profilazione né operazioni di interconnessioni tra banche dati salvo con l'OdG Nazionale e che quindi le operazioni con maggiore impatto sulla posizione privacy degli interessati potrebbero essere quelle di comunicazione a terzi e/o di diffusione;

*Ritenuto*, dunque di dover individuare analiticamente per ciascuna delle schede allegate al presente regolamento le componenti di trattamento esposte di seguito:

- denominazione trattamento;
- finalità di rilevante interesse pubblico;
- fonte normativa;
- tipi di dati trattati;
- operazioni eseguite;

*Considerato* che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

*Visto* lo schema-tipo di regolamento sul trattamento dei dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari previsto dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nel Provvedimento "*Trattamento dei dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) nella pubblica amministrazione*" (G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

*VERIFICATA* la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

**Adotta**

**il seguente Regolamento:**

#### **ART. 1 - AMBITO**

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 6 lett. e) GDPR 2016/679 e in quanto applicabile del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali di OdG Puglia.

#### **ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI**

Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente Regolamento, i tipi di dati particolari (ovvero gli ex dati sensibili) e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli Uffici e delle Strutture di OdG Puglia nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi;

#### **ART. 3 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ**

Il presente regolamento è adottato dai competenti organi di OdG Puglia nella forma del regolamento e emanato con delibera del Presidente OdG Puglia ed entra in vigore immediatamente dalla data della pubblicazione;

Sarà cura di OdG Puglia, una volta adottato il presente Regolamento tramite i propri organi, dare ad esso, con atto di rilevanza esterna, la massima diffusione, secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.  
Il Presidente OdG Puglia.

## **Allegati:**

### **SCHEDE TRATTAMENTO**

- 1) **Gestione risorse umane impiegate a vario titolo presso OdG Puglia;**
- 2) **Gestione e tenuta Albo, Registri e Elenchi degli Iscritti a OdG Puglia;**
- 3) **Gestione dei dati degli Iscritti in funzione amministrativa-giudiziale di OdG Puglia;**
- 4) **Gestione dell'attività di formazione obbligatoria o facoltativa e relative iscrizioni;**
- 5) **Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di OdG Puglia.**

## **SCHEDA**

### **Trattamento di “Gestione risorse umane impiegate a vario titolo presso OdG Puglia”**

#### **DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO**

Nell'ambito del rapporto di lavoro tra OdG Puglia e i propri dipendenti oltre alle informazioni ordinarie possono essere trattati anche dati sullo stato di salute inerenti a tutti i profili giuslavoristici, previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali inerenti al dipendente e ai relativi familiari in caso di richiesta di permessi lavorativi. Vengono in rilievo anche flussi informativi sulle convinzioni politiche, religiose, filosofiche o sull'iscrizione a organizzazioni o associazioni inerenti al dipendente. Si pensi al caso in cui il datore di lavoro debba conoscere il sindacato di appartenenza del lavoratore per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali. Si pensi ancora all'esigenza di conoscere l'orientamento religioso del dipendente ai fini di programmare i permessi per particolari festività

#### **FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE**

L'interesse pubblico perseguito si evince dal contenuto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 68 Codice Privacy;
- art. 112 Codice Privacy.

#### **FONTE NORMATIVA**

CCNL Personale Comparto Enti pubblici non economici; Disciplina Controversie individuali di lavoro e tentativo obbligatorio conciliazione; Disciplina Assicurazione obbligatoria Infortuni e malattie professionali; Disciplina per sostegno alla maternità e alla paternità; Disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A.

#### **TIPI DI DATI TRATTATI**

(Identificati dalla crocetta sulla casella corrispondente)

- |                 |  |   |  |
|-----------------|--|---|--|
| Origine         | <input checked="" type="checkbox"/> etnica             |   |  |
| Convinzioni     | <input checked="" type="checkbox"/> religiose          | <input checked="" type="checkbox"/> filosofiche         | <input type="checkbox"/> d'altro genere              |
| Convinzioni     | <input checked="" type="checkbox"/> politiche          | <input checked="" type="checkbox"/> sindacali           |  |
| Stato di salute | <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali  | <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse | <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> anamnesi familiare |   |  |

Vita sessuale  solo nei casi di rettificazione di attribuzione di sesso

Dati giudiziari   
(art. 4, co.1, lett.e),Cod. Privacy)

### OPERAZIONI ESEGUITE

(Identificate dalla crocetta sulla casella corrispondente)

#### Operazioni Ordinarie

- Raccolta  presso interessato  presso terzi;
- Elaborazione  strumenti cartacei  strumenti informatici  strumenti elettronici
- Registrazione
  - Organizzazione
  - Conservazione
  - Consultazione
  - Modificazione
  - Selezione
  - Estrazione
  - Utilizzo
  - Blocco
  - Cancellazione
  - Distruzione

#### Operazioni particolari

- Interconnessioni e raffronti di dati:
  - con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
  - con altri soggetti pubblici o privati
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario
- Comunicazione ai seguenti soggetti:
  - Organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi e delle trattenute;
  - Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi;
  - Assicurazioni;
  - Enti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - Strutture sanitarie competenti per visite fiscali;
  - Soggetti pubblici e privati di formazione del personale;
  - Autorità Giudiziaria;
  - Organismi di Conciliazione.
- Diffusione
- Altre operazioni

## SCHEMA

# Trattamento di "Gestione e tenuta Albo e Elenchi degli Iscritti a OdG Puglia"

### DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO

Nell'ambito della gestione e tenuta dell'Albo, oltre alle informazioni ordinarie possono essere trattati anche dati sullo stato di salute inerenti a tutti i profili di idoneità alla professione. Inoltre importantissimi sono i dati giudiziari perché la buona condotta dell'iscritto o dell'aspirante tale costituisce l'elemento fondamentale della ratio dell'Albo professionale ovvero l'attestazione che l'iscritto è degno di esercitare.

### FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

L'interesse pubblico perseguito si evince dal contenuto delle seguenti disposizioni normative:

- artt.26-44 Legge 3.2.1963 n.69 Ordinamento Professione di Giornalista e succ. modificazioni;
- art. 68 Codice Privacy;
- art. 112, co.2, lett.f), Codice Privacy.

### FONTE NORMATIVA

Artt. 26-44 Legge 3.2.1963 n.69 Ordinamento Professione di Giornalista e successive modificazioni e/o integrazioni; DPR n. 115/1965, Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69; Decisione CNOG del 3,4,5 luglio 2002 Equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo professionale; Decisione CNOG 5 luglio 2002 Criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al Registro dei praticanti; Decreto Ministero Giustizia n. 304/2006 Regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia da parte di chi ha conseguito il titolo all'estero; Decisione CNOG 17 giugno 2009 Documento di indirizzo per l'iscrizione all'elenco dei Pubblicisti.

### TIPI DI DATI TRATTATI

(Identificati dalla crocetta sulla casella corrispondente)

- Origine  etnica
- Convinzioni  religiose  filosofiche  d'altro genere
- Convinzioni  politiche  sindacali
- Stato di salute  patologie attuali  patologie pregresse  terapie in corso
- anamnesi familiare
- Vita sessuale  solo nei casi di rettificazione di attribuzione di sesso
- Dati giudiziari   
(art. 4, co.1, lett.e),Cod. Privacy)

### OPERAZIONI ESEGUITE

(Identificate dalla crocetta sulla casella corrispondente)

Operazioni Ordinarie

- Raccolta  presso interessato  presso terzi;
- Elaborazione  strumenti cartacei  strumenti informatici  strumenti elettronici

- Registrazione
- Organizzazione
- Conservazione
- Consultazione
- Modificazione
- Selezione
- Estrazione
- Utilizzo
- Blocco
- Cancellazione
- Distruzione

#### Operazioni particolari

- Interconnessioni e raffronti di dati:
  - con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
  - con altri soggetti pubblici ovvero OdG Nazionale.
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario
- Comunicazione ai seguenti soggetti:
  - Ordine Nazionale Giornalisti per i provvedimenti di competenza;
  - Ordine Nazionale o territoriale dei Giornalisti o di altre Professioni presso cui l'interessato svolge determinate funzioni, ove necessario;
  - INPGI;
  - Sigef;
  - Uffici Giudiziari competenti.
- Diffusione
- Altre operazioni

## SCHEMA

# Trattamento di "Gestione dei dati degli Iscritti sia in funzione amministrativa sia in funzione giudiziale di OdG Puglia"

### DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO

Nell'ambito della gestione dei dati inerenti alla funzione giudiziale, OdG Puglia oltre alle informazioni ordinarie tratta anche dati a carattere giudiziario, sensibile e di salute per assumere tutte le informazioni necessarie all'accertamento dell'effettiva condotta assunta.

### FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

L'interesse pubblico perseguito si evince dal contenuto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 67 Codice Privacy;
- art. 68 Codice Privacy;
- art. 71 Codice Privacy.

### FONTE NORMATIVA

Artt. 48-59 Legge 3.2.1963 n.69 Ordinamento Professione di Giornalista e successive modificazioni e/o integrazioni; DPR n. 115/1965, Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69; Disciplina Deontologica (Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; Carta di Treviso; Carta di Roma; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze); Decreto Ministero Giustizia 21/02/2014 "Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale"; Regolamento del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia.

### TIPI DI DATI TRATTATI

(Identificati dalla crocetta sulla casella corrispondente)

- Origine  etnica
- Convinzioni  religiose  filosofiche  d'altro genere
- Convinzioni  politiche  sindacali
- Stato di salute  patologie attuali  patologie pregresse  terapie in corso
- anamnesi familiare
- Vita sessuale  solo nei casi di rettificazione di attribuzione di sesso
- Dati giudiziari   
(art. 4, co.1, lett.e),Cod. Privacy)

### OPERAZIONI ESEGUITE

(Identificate dalla crocetta sulla casella corrispondente)

Operazioni Ordinarie

- Raccolta  presso interessato  presso terzi;
- Elaborazione  strumenti cartacei  strumenti informatici  strumenti elettronici
- Registrazione

- Organizzazione
- Conservazione
- Consultazione
- Modificazione
- Selezione
- Estrazione
- Utilizzo
- Blocco
- Cancellazione
- Distruzione

#### Operazioni particolari

- Interconnessioni e raffronti di dati:
  - con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
  - con altri soggetti pubblici ovvero OdG Nazionale.
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario
- Comunicazione ai seguenti soggetti:
  - Ordine Nazionale Giornalisti per i provvedimenti di competenza;
  - Ordine Nazionale o territoriale dei Giornalisti o di altre Professioni presso cui l'interessato svolge determinate funzioni, ove necessario;
  - INPGI;
  - Sigef;
  - Uffici Giudiziari competenti.
- Diffusione  
Limitata ai dati a carattere giudiziario ovvero disciplinare.  
Art. 61 co.2 Cod. Privacy: *"Può essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione"*.
- Altre operazioni